



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione n° 21

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

IL 28 marzo 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 marzo 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 27/2/2023, pervenuto in data 1/3/2023, prot. n. 495, del tesserato Sig. Vittorio Fiorin, allenatore della Rugby Vicenza ASD, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto nella riunione del 22/2/2023, Comunicato GST Under 17 n. 18, pubblicato in data 23/2/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17 "Valpolicella Rugby 1974 ASD - Rugby Vicenza ASD", disputata in data 19/2/2023, il reclamante è stato sanzionato con la interdizione di mesi tre (dal 23/2/2023 al 22/5/2023 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (offese all'arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il tesserato Sig. Vittorio Fiorin ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe premettendo di non aver mai subito squalifiche nella sua lunga carriera da allenatore e deducendo che durante la partita non aveva ricevuto alcuna censura o sanzione da parte dell'arbitro, né in forma verbale, né tanto meno in forma disciplinare e che alla fine della partita si era adoperato, con i propri giocatori a che tutto si svolgesse nel rispetto degli avversari (saluto finale, ecc.), anche se la tensione agonistica fra le due squadre fosse in effetti alta.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il reclamante, inoltre, ha precisato che alla fine dell'incontro era andato a salutare l'arbitro e che in quella occasione avrebbe detto allo stesso, in maniera assolutamente civile, che non era d'accordo con lo stile d'arbitraggio, troppo spesso non uniforme (decisioni opposte su stesse situazioni di gioco), e ha concluso chiedendo la revisione della sanzione inflitta.

La Corte, con ordinanza del 3 marzo 2023, fissava la camera di consiglio per il giorno 9 marzo 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2023 si collegava telematicamente il reclamante, Sig. Vittorio Fiorin, il quale, dopo avere premesso di avere sessant'anni, di non aver mai subito in passato una squalifica e che, essendo da trent'anni allenatore di rugby, non si sarebbe mai permesso di offendere l'arbitro, confermava il merito della squadra avversaria di aver vinto la partita sul campo, per cui sarebbe stato impossibile per lui andare a recriminare nei confronti dell'arbitro, e precisava che *"... la partita era stata tirata, a fine match c'è stato uno 'scambio' tra il guardalinee e un mio ragazzo e io mi sono adoperato per mettermi in mezzo perché tutto finisse in tranquillità. Ho chiesto alla squadra di fare il saluto ed il terzo tempo perché è nello spirito del rugby ed è quello che voglio io, quello che ho sempre cercato di portare ai miei ragazzi, e basta; solo all'arbitro semplicemente ho detto che non ero d'accordo sul suo metro di misura non coerente per tutta la partita e non ho detto null'altro all'arbitro ..."*.

Alla osservazione della Corte, per la quale la condotta del reclamante, come refertata dall'arbitro dell'incontro, sembrava essere stata una protesta reiterata senza direttamente offendere l'arbitro, il Fiorin ha dichiarato: *"... l'arbitro durante la partita non è venuto mai a dirmi niente. Neanche a fine partita. Non mi ha detto niente. Io sono rimasto stupito per questo per i tre mesi ... accettavo un mese di squalifica, le due settimane, ma tre mesi... non ho offeso sua madre, non ho offeso il padre, non ho offeso nessun suo avo, non mi sarei mai permesso. Questo mi dispiace, passare per quello che ha offeso l'arbitro per tutta la partita fino alla fine. Non è stato così"*.

A seguito della lettura di quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto circa le continue contestazioni delle decisioni arbitrali da parte del Sig. Fiorin, il reclamante confermava di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

essersi per tutta la partita rivolto ai propri ragazzi, esortandoli ad adattarsi al modo di arbitrare dell'arbitro e non accettava la circostanza per cui avrebbe contestato l'arbitro su ogni cosa che faceva. Alla lettura della parte del referto in base alla quale avrebbe anche proferito parole di scherno e insulti all'arbitro, il Fiorin ha negato di aver offeso o schernito l'arbitro per tutta la partita, di essersi sempre rivolto ai propri ragazzi e che, al massimo, può aver detto ai propri ragazzi, riferendosi all'arbitro, *"quel signore lì vestito di verde"*.

La Corte, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il reclamo è in parte fondato e merita l'accoglimento nei limiti di seguito indicati.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Analizzato il referto arbitrale e valutate le dichiarazioni rese dal reclamante, la Corte evidenzia come in realtà, secondo quanto refertato dal direttore di gara, pur avendo il Sig. Fiorin *"... sin dai primissimi minuti di gioco e dalle prime decisioni arbitrali ... a tutte le decisioni arbitrali avverse ha urlato contro di me, esortando i suoi a continuare così perché era l'arbitro a sbagliare e non loro ... questo per tutta la durata dell'incontro anche con urla e gesti plateali e anche frasi di scherno ed insulti che poi mascherava girandosi verso la panchina e fingendo stesse parlando con loro ..."*, tuttavia, l'arbitro non ha ritenuto di sanzionare il reclamante, allontanarlo dal campo o, quantomeno, richiamarlo verbalmente, come invece ben avrebbe potuto.

Tale circostanza sembrerebbe far presumere, quindi, che il comportamento del Sig. Fiorin pur potendo considerarsi offensivo o irrispettoso, tuttavia, non sia stato così grave da indurre l'arbitro ad assumere provvedimenti nei confronti del tesserato, limitandosi poi a segnalare il comportamento a fine gara.

Cionondimeno, il reclamante ha confermato di aver quantomeno detto *"quel signore lì, vestito di verde"* all'indirizzo dell'arbitro e, ad avviso della Corte, una frase di questo tipo, proferita



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sicuramente non in senso benevolo, può già da sola integrare gli estremi dell'infrazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del Regolamento di Giustizia, ed è oltremodo censurabile in ragione del contesto in cui è avvenuto, in una partita giovanile under 17, dove l'aspetto educativo non è evidentemente secondario.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene che nel caso di specie il Sig. Vittorio Fiorin ha commesso l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che sanziona il tesserato non partecipante agonisticamente alla gara che proferisca parole offensive ovvero tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione della interdizione da uno a nove mesi, ma che nel caso di specie, in ragione del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, quanto commesso dal Sig. Fiorin giustifica l'applicazione di una sanzione che sia determinata in misura di poco superiore al minimo edittale.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 28/1, lett. c), (offese all'arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Veneto impugnato, sanziona il tesserato Sig. Vittorio Fiorin con la interdizione di quaranta giorni (dal 23/2/2023 al 3/4/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 - 28 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it